

Regolamento dell'istituto referendario di cui all'art 44 dello statuto comunale, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 131 del 17/10/2002 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 22/21/2008

Capo I – Principi e norme generali

Art. 1 – Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dagli art. 44 e 45. dello Statuto del Comune di Empoli, richiamata inoltre la legge regionale toscana 27 dicembre 2007, n.69, l'Amministrazione comunale garantisce il diritto dei cittadini e degli utenti a disporre dei referendum come strumento di partecipazione diretta alla attività deliberativa della A.C.

Art. 2 – Oggetto

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, il presente regolamento disciplina i referendum consultivo e abrogativo.

Art. 3 – Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. referendum possono essere sottoscritti e proposti soltanto da coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Empoli.

Art. 4 - Referendum popolari

I referendum comunali sono atti di democrazia diretta e devono riguardare questioni interessanti la comunità locale di competenza dell'Amministrazione comunale. Essi possono essere consultivi o abrogativi.

Art. 5 - Tipi, materie e limiti

1. A norma dell'art. 44 dello Statuto. per la miglior tutela degli interessi collettivi del Comune di Empoli possono essere indetti Referendum consultivi e abrogativi di regolamenti o atti amministrativi

2. I referendum possono avere ad oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

3. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) designazioni e nomina di rappresentanti;
- e) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
- f) PRG e strumenti urbanistici.

4. La richiesta di referendum, presentata dal Comitato promotore, deve essere sottoscritta da almeno 100 residenti nel Comune di Empoli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di sottoscrizione della richiesta. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità stabilite dalla legge per i referendum nazionali e presentate al Segretario il quale ne attesta la validità e il numero.

5. Un Comitato di garanti, composto dal Presidente del Tribunale di Firenze o un suo delegato, dal Segretario generale e da un esperto in materie giuridiche designato dall'Università degli Studi di Firenze, verifica l'ammissibilità della richiesta di referendum.

6. Se il referendum è ammissibile, per il prosieguo del procedimento, è necessario che la richiesta venga confermata mediante sottoscrizione da parte di almeno oltre 3500 persone aventi i requisiti di cui al 4° comma. Le firme raccolte devono essere autenticate nei modi di legge e presentate al Segretario che ne attesta la validità e il numero.

7. Il referendum può essere richiesto anche dal Consiglio comunale con deliberazione approvata da due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

8. Hanno diritto di partecipare al voto secondo le modalità previste nel presente Regolamento, tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto gli anni 18 alla data di indizione del referendum.
9. Lo svolgimento dell'attività referendaria ed i termini entro i quali questa va compiuta sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 5 Effetti dei referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.
2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio o la Giunta deliberano i relativi e conseguenti atti.
3. In caso di referendum consultivo, il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 6 Norme generali

1. I soggetti di cui all'art. 3, del presente regolamento possono:
 - a. mediante referendum consultivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi, progetti di competenza del Consiglio comunale;
 - b. mediante referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio comunale. L'abrogazione parziale può avere ad oggetto esclusivamente disposizioni aventi autonomo contenuto normativo.
2. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, oltre ai casi previsti dallo Statuto e riportati l precedente Art. 5 c. 3, essere considerato ammissibile:
 - a. quando la richiesta concerna una eterogenea pluralità di disposizioni carenti di una matrice razionalmente ed oggettivamente unitaria;
 - b. quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato;
 - c. quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;

Art. 7 – Data di effettuazione del referendum

1. Ogni anno può essere indetta un'unica giornata di votazioni per lo svolgimento dei referendum da tenersi in una domenica compresa nel periodo che va dal 15 aprile al 15 giugno ovvero in quello dal 15 settembre al 15 novembre, con orario dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
2. La data del referendum non può coincidere con quella prevista per l'espletamento di consultazioni elettorali o referendarie nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Nel fissare il giorno in cui dovrà tenersi la consultazione il Sindaco dovrà garantire l'accorpamento di più proposte referendarie.

Art. 8 – Disciplina della propaganda referendaria

1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai partiti politici, alle formazioni e ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e nei Consigli Circostrizionali, nonché ai promotori del Referendum che, entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data di votazione, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale.
3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso alla Segreteria Generale.

4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, in analogia ai criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco o un suo delegato comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

5. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all'art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.

Capo II – Commissione di esperti

Art. 9 – Composizione

1. L'ammissibilità del quesito referendario è stabilita da una specifica Commissione di esperti composta da:

- a. un magistrato, nominato dal Presidente del Tribunale;
- b. un Giudice di pace, nominato dal Coordinatore dei Giudici di pace;
- c. un dirigente della Prefettura, nominato dal Prefetto.

Art. 10 – Insediamento e disciplina dell'attività

1. Entro venti giorni dal suo insediamento, il Presidente del Consiglio comunale invita le Autorità di cui all'articolo precedente a provvedere alle nomine di propria competenza.

2. Entro 30 giorni dalla nomina dell'ultimo commissario, la Commissione di esperti è convocata dal Presidente del Consiglio comunale per la seduta di insediamento e l'elezione del Presidente,

3. La Commissione di esperti si riunisce presso la Presidenza del Consiglio comunale che le assicura il supporto necessario.

4. La Commissione delibera a maggioranza.

5. Le riunioni non sono pubbliche e di esse è redatto processo verbale.

Capo III – Procedimento per l'indizione del referendum

Art. 11 – Modalità di promozione dei referendum

1. Il referendum sia consultivo che abrogativo può essere promosso con richiesta presentata da almeno cento (100) titolari del diritto di partecipazione ai referendum comunali di cui all'art. 3, del presente regolamento.

2. I soggetti che intendono procedere alla raccolta di firme per la presentazione di richieste di referendum devono costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza. Il Comitato promotore procede alla raccolta delle firme, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente titolo.

Art. 12 – Raccolta delle firme

1. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli, ciascuno dei quali deve avere le seguenti caratteristiche:

- a. intitolazione "richiesta di referendum (abrogativo o consultivo a seconda dei casi) comunale";
 - b. il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;
 - c. indicazione chiara e completa della generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento di identità;
 - d. spazio per la sottoscrizione; e. vidimazione da parte del Segretario generale o un suo delegato, mediante apposizione del numero d'ordine, del timbro dell'ufficio, della data e della propria firma.
2. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali;

3. Ai fini della loro validità le sottoscrizioni devono essere corredate dall'attestazione del possesso del requisito di iscrizione elettorale prevista dall'art. 3, comma 2, in relazione a ciascun firmatario. Per coloro che hanno titolo a partecipare al Referendum, pur non essendo elettori del Comune, è

necessario acquisire il certificato penale prima del rilascio dell'attestazione sul periodo di iscrizione anagrafica. Le attestazioni sono rilasciate dall'Ufficio elettorale del Comune.

Art. 13 – Presentazione della richiesta

1. Il Presidente del Comitato, o un suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di referendum presso la Segreteria Generale del Comune, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di validazione dei fogli per la raccolta delle firme. La richiesta prodotta oltre tale termine non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria, e determina l'invalidità delle sottoscrizioni raccolte.
2. All'atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre le firme raccolte assieme alle attestazioni del possesso del requisito di iscrizione elettorale.
3. Entro cinque (5) giorni dalla presentazione, la richiesta di referendum deve essere trasmessa al Dirigente del Settore Servizi Demografici per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo successivo. Il Segretario Generale dà notizia della richiesta di Referendum al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 14 – Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni

1. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e, entro cinque giorni, trasmette al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario generale, e al Presidente della Commissione di esperti una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato promotore.
2. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori alle cento (100) sottoscrizioni per il referendum consultivo o abrogativo, il Sindaco dichiara con atto proprio l'inesistenza della richiesta di Referendum per mancanza del requisito stabilito dall'art. 11 c. 1. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio comunale e al Presidente del Comitato promotore.

Art. 15 – Ammissibilità della richiesta e riformulazione del quesito

1. Entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'articolo precedente, il Presidente della Commissione di esperti convoca la Commissione e il Presidente del Comitato dei promotori.
2. Udito il Comitato di promotori, la Commissione:
 - a. giudica l'ammissibilità delle proposte;
 - b. comunica le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri comunali, al Presidente del Comitato promotore del Referendum e al Dirigente del Settore dei Servizi Demografici.
3. Le decisioni della Commissione devono essere motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

Art. 16 – Raccolta delle firme dopo la presentazione della richiesta

1. Entro il termine massimo di novanta (90) giorni dalla ricezione della decisione di accoglimento della richiesta, il Comitato promotore deve raccogliere almeno tremilacinquecento (3500) firme sia che si tratti di Referendum abrogativo che consultivo.

4. Alla raccolta si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.

Art. 17 – Presentazione e controllo delle sottoscrizioni

1. Entro cinque giorni dalla conclusione della raccolta delle 3500 e comunque entro il termine di cui all'articolo precedente, il Presidente del Comitato promotore, o un suo delegato, provvede alla presentazione delle sottoscrizioni.
2. Le sottoscrizioni devono essere presentate alla Segreteria Generale del Comune, che deve trasmetterle al Dirigente del Settore Servizi Demografici entro cinque giorni dal ricevimento.
3. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici provvede, nel termine di quindici giorni, al controllo del loro numero e validità. L'esito dell'accertamento è comunicato alla Segreteria Generale ed al Presidente della Commissione Comunale per il Referendum.

4. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al quorum prescritto dall'art. 16, il Sindaco, dichiara con proprio atto l'inesistenza sopravvenuta della richiesta di Referendum per mancanza delle sottoscrizioni necessarie. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio comunale e al Presidente del Comitato promotore.

Art. 18 – Data di svolgimento del Referendum

Il Referendum deve svolgersi nell'anno in corso, nei periodi previsti dall'art. 7 c.1, qualora la presentazione delle sottoscrizioni di cui al precedente articolo avvenga entro maggio.

Art. 19 – Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità

1. Il Referendum abrogativo non ha luogo, qualora il Consiglio Comunale abbia adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito, cui consegua, a giudizio della Commissione degli esperti, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso la Commissione degli esperti propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce, entro il terzo giorno successivo all'adozione dell'atto deliberativo abrogativo, incidente sulla procedura referendaria, la Commissione degli esperti che si pronuncia in merito nel termine massimo dei tre giorni successivi.
3. La decisione della Commissione degli esperti è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Dirigente del Settore Servizi demografici ed elettorali.
4. La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Art. 20 – Riformulazione del quesito referendario

1. Qualora la Commissione di esperti, in seguito all'adozione, nello stesso termine di quaranta giorni di cui all'articolo precedente, di atti deliberativi abrogativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum, ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogata la disciplina sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del quesito referendario.
2. A tali fini il Presidente del Consiglio Comunale riunisce la Commissione degli esperti non oltre il secondo giorno successivo alla data di adozione della deliberazione consiliare, che provvede nei quattro giorni successivi alla sua riunione.
3. Le decisioni della Commissione degli esperti devono essere notificate immediatamente al Presidente del Comitato Promotore che nei due giorni successivi, può esprimere in merito le proprie osservazioni. La Commissione decide in via definitiva nei tre giorni successivi al ricevimento delle deduzioni.
4. La decisione della Commissione degli esperti è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.
5. L'interruzione della procedura è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Capo IV Indizione e procedimento della consultazione referendaria

Art. 21 - Indizione del Referendum

1. Il Sindaco, sulla base del giudizio di ammissibilità di cui all'art. 15, e dell'attestazione del Dirigente del Settore Servizi Demografici di cui all'art. 17 del presente regolamento, indice la consultazione referendaria, fissando la data ai sensi dell'art. 18.
2. Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione in conformità alle norme del presente titolo. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.
3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto.

4. Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato, in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendum già indetto è rinviato a data successiva.

Art. 22 – Individuazioni delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo

In occasione dei Referendum comunali il Sindaco, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, riparte gli aventi titolo al voto in sezioni elettorali, determina le ubicazioni delle sedi di seggio, nell'ambito dei plessi scolastici vincolati ad uso elettorale, e forma, in riferimento a ciascuna sezione, la lista degli aventi diritto al voto per l'indetta consultazione referendaria.

Art. 23 - Avvisi di convocazione

1. Entro il quinto giorno precedente la data prevista per la consultazione referendaria, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto la sede, il numero della sezione, il giorno e l'orario della votazione mediante la consegna a mezzo postale di apposito avviso di convocazione.
2. Per i votanti appartenenti allo stesso nucleo familiare i dati di cui al comma 1 sono comunicati con un solo avviso.

Art. 24 - Uffici di Sezione

1. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente assume la funzione di vicepresidente, e da un segretario scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
2. Ai componenti l'Ufficio di sezione è attribuito un compenso forfettario nella misura stabilita da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 25 - Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione

1. I componenti l'Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge, sulla base delle modalità previste per la costituzione dei seggi per le consultazioni elettorali.
2. Il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.
4. Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione, il Presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale o nei Consigli Circostrizionali o dei promotori del Referendum presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 26 - Schede per il referendum

1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
4. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria Generale del Comune.

Art. 27 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno due cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.
2. Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Dirigente del Settore Servizi Demografici, il modello del verbale

delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria e quant'altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.

3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato con atto del Dirigente del Settore Servizi Demografici.

Art. 28 - Costituzione del seggio

1. Alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione. Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione devono essere eseguite secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 47 del D.P.R. n. 570/1960.

3. Il giorno della votazione l'ufficio elettorale di sezione deve ricostituirsi entro le ore 6,45.

Art. 29 - Disciplina della votazione

1. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

3. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.

Art. 30 - Scrutinio dei voti

1. terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso la Segreteria Generale del Comune.

2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.

3. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibile con il presente titolo.

4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Centrale per il Referendum, di cui al successivo art. 32, i plichi contenenti: - le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative; - le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli; - le schede valide; - una copia del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione. L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Art. 31 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione:

- i Consiglieri comunali e i componenti del Comitato Promotore;

- un rappresentante del Comitato Promotore e di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale o Circoscrizionale. A tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dal Presidente del Comitato Promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale o Circoscrizionale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

Art. 32 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum

1. Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dal Prefetto o suo delegato e da sei elettori iscritti all'albo dei Presidenti di Seggio Elettorale. Uno dei componenti assume anche le funzioni di verbalizzante.

2. L'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum.

3. L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.
4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum.
5. I componenti dell'Ufficio Centrale hanno diritto agli emolumenti previsti dalla normativa per i componenti dell'Ufficio Centrale per il rinnovo dei Consigli Circostrizionali.

Art. 33 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale dichiara l'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare.
3. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della proclamazione del risultato e il Consiglio comunale disciplina con proprio atto eventuali procedimenti non ancora perfezionati.
4. In caso di Referendum consultivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.

Capo V - Sottoscrizione telematica

Art. 34 - Modalità di sottoscrizione telematica.

- 1-Le sottoscrizioni di cui la presente regolamento possono essere apposte anche in modalità telematica, a tal fine, un'area apposita del sito internet del Comune è riservata alla pubblicazione dei documenti presentati.
- 2 - Ogni titolare di diritto di partecipazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, previa registrazione al sito del Comune, può sottoscrivere gli atti di partecipazione pubblicati.